



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

PER MATERIALI E SERVIZI DIRETTI

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	2
2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI	2
3. SCOPO DELLE CGA	3
4. SELEZIONE, ORDINE E ACCETTAZIONE	4
5. MODIFICHE DELL'ORDINE.....	4
6. ATTIVITA' DI SUBFORNITURA	5
7. CONSEGNA.....	5
8. QUALITÀ E SICUREZZA	6
9. PREZZO, FATTURA, PAGAMENTO	8
10. CONTROLLO DOGANALE, DI ORIGINE E DI ESPORTAZIONE.....	8
11. GARANZIA	9
12. INDENNIZZO E ASSICURAZIONI.....	9
13. PROPRIETA' INTELLETTUALE.....	10
14. ATTREZZATURA E MATERIALI SPECIFICI	11
15. RECESSO E RISOLUZIONE	11
16. FORZA MAGGIORE.....	11
17. RISERVATEZZA	12
18. COMPLIANCE	12
19. AMBIENTE E RESPONSABILITÀ SOCIALE	12
20. DICHIARAZIONE E POLITICA CONFLICT MINERAL.....	13
21. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE.....	13
22. INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI	13

1. INTRODUZIONE

LU-VE S.p.A. e le sue controllate operano in un ambiente molto competitivo, nel quale il successo dipende dalla capacità delle medesime di rispondere tempestivamente alle crescenti esigenze del mercato, cercando di ottenere dai suoi sforzi industriali tre caratteristiche fondamentali:

- la qualificazione del capitale intellettuale che si coltiva in azienda per costruire una solida base di valori per chi lavora e per il benessere di chi utilizza i prodotti;
- la crescita attraverso un posizionamento di mercato sempre ai livelli più alti della concorrenza internazionale;
- l'avanzamento tecnologico di prodotti e processi per migliorare e potenziare l'organizzazione e la presenza sia sui mercati tradizionali che su quelli nuovi.

Scegliere un fornitore presuppone un'analisi approfondita del mercato di riferimento. La scelta del Fornitore terrà conto dei seguenti parametri:

- a) la garanzia da questi offerta del rispetto dei tempi di consegna della quantità di merce ordinata;
- b) una gestione delle forniture che permetta al Gruppo LU-VE di ridurre al minimo i tempi di permanenza della merce nel proprio magazzino;
- c) l'elevato grado di flessibilità offerto per permettere al Gruppo LU-VE di adattarsi rapidamente al mercato e alla domanda;
- d) la possibilità di instaurare con i propri fornitori una cooperazione commerciale in grado di durare nel tempo.

2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

Ove non diversamente definito all'interno delle presenti CGA, i seguenti termini avranno il significato loro attribuito come di seguito specificato, fermo restando che il significato attribuito ad un termine espresso al singolare s'intenderà riferito allo stesso termine anche ove espresso al plurale e viceversa:

- 2.1. **"Acquisto"**: indica ogni acquisto di Prodotti da parte di LU-VE;
- 2.2. **"Affiliata"**: indica ogni società, direttamente od indirettamente, controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. dalla Capogruppo;
- 2.3. **"Attività di Subfornitura"**: indica qualsiasi attività di conto lavoro, prestazione o servizio, necessario al processo produttivo di LU-VE eseguito dal Fornitore su materie prime e/o semilavorati forniti da LU-VE al Fornitore;
- 2.4. **"Attrezzatura"**: indica qualsiasi attrezzatura, macchinario, utensile, maschere di montaggio, stampi e/o dispositivi necessari per la produzione di Prodotti da parte del Fornitore;
- 2.5. **"Capogruppo"**: indica LU-VE S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 11, 21100 Varese (VA), e sede amministrativa in Via Caduti della Liberazione n. 53, 21040 Uboldo (VA);
- 2.6. **"CGA"**: indica le presenti Condizioni Generali di Acquisto;
- 2.7. **"Contratto Fornitore"**: indica l'accordo intercorrente tra LU-VE e il Fornitore concernente le condizioni di fornitura eventualmente concordate tra le Parti in seguito alla selezione effettuata da LU-VE;
- 2.8. **"CSA"**: indica le Condizioni Speciali di Acquisto integrative o modificative delle presenti CGA eventualmente convenute espressamente per iscritto tra LU-VE e il relativo Fornitore;
- 2.9. **"Diritti di Proprietà Intellettuale"**: indica tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale di LU-VE, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, tutti i diritti relativi a: brevetti per invenzioni, disegni o modelli, marchi, know-how, Specifiche, siano stati tali diritti registrati/in corso di registrazione e/o di fatto, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura simile o avente effetto equivalente;

- 2.10. **“Fornitore”**: indica qualunque società, ente o persona fisica che venda i Prodotti nell’ambito della sua attività commerciale o professionale;
- 2.11. **“Gruppo LU-VE”**: indica il gruppo di società costituito dalla Capogruppo e dalle Affiliate;
- 2.12. **“Incoterms 2010”**: indica i termini redatti dalla Camera di Commercio Internazionale per l’interpretazione dei termini relativi al commercio;
- 2.13. **“Informazioni Riservate”**: indica tutte le informazioni di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale ecc.) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, know-how, Specifiche, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature e tutte le relative specifiche, delle quali il Fornitore dovesse venire a conoscenza prima o dopo la data di sottoscrizione dell’Ordine, direttamente od indirettamente, anche mediante l’accesso alla documentazione e/o beni di qualsiasi natura forniti, a seguito di colloqui intercorsi ovvero in occasione dell’esecuzione delle attività connesse, collegate o conseguenti all’Ordine, indipendentemente dal fatto che siano state specificamente identificate come “confidenziali”, “riservate”, “privilegiate” o “price sensitive”;
- 2.14. **“Listino Prezzi”**: indica il listino prezzi ufficialmente in vigore inviato di volta in volta a LU-VE dal Fornitore;
- 2.15. **“LU-VE”** o **“Società”**: indica la Controllata e/o l’Affiliata che, a seconda del caso, è parte dell’Acquisto;
- 2.16. **“Ordine”**: indica ciascuna proposta di Acquisto di Prodotti inoltrata da LU-VE al Fornitore;
- 2.17. **“Parti”**: indica LU-VE e il Fornitore;
- 2.18. **“Piano di Consegna”**: indica, in relazione ad ogni Contratto Fornitore, il programma scritto inviato di volta in volta da LU-VE e integrante le presenti CGA, che specifica le date di consegna e le quantità di Prodotti da fornire nel periodo di tempo stabilito dal suddetto programma;
- 2.19. **“Prodotto”**: indica qualsiasi bene o servizio oggetto di Acquisto da parte di LU-VE o di una sua controllata;
- 2.20. **“Prodotto Difettoso”**: indica i Prodotti non conformi alle Specifiche concordate tra le Parti, o che presentino difetti di fabbricazione, anche latenti – purché scoperti entro un anno dalla consegna – tali da renderli inservibili per l’uso per il quale sono stati ordinati;
- 2.21. **“Sito”**: indica il sito internet www.luvegroup.com, o qualsiasi altro sito internet che è o sarà il sito internet ufficiale del Gruppo LU-VE;
- 2.22. **“Ufficio Acquisti LU-VE”**: indica la funzione di LU-VE competente per gli Acquisti.

3. SCOPO DELLE CGA

- 3.1. LU-VE non sarà vincolata da condizioni generali di vendita del Fornitore, neanche nell’ipotesi in cui si faccia riferimento a queste ultime o le stesse siano contenute in qualsiasi documentazione di provenienza del Fornitore; il tutto rimane valido in assenza di un preventivo consenso scritto espresso siglato da entrambi le parti.
- 3.2. LU-VE si riserva il diritto di modificare le presenti CGA, restando inteso che le nuove CGA si applicheranno a tutti gli Acquisti conclusi a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione delle nuove CGA al Fornitore.
- 3.3. Tutti gli Acquisti saranno regolati dalle presenti CGA e dai documenti qui di seguito indicati. In caso di qualsivoglia conflitto, discrepanza o contraddizione fra essi, l’ordine di priorità dei documenti è il seguente:
- Ordine;
 - Piano di Consegna;
 - Contratto Fornitore;

- d) CSA;
- e) CGA.

3.4. Le previsioni inserite nelle presenti CGA prevarranno sulle condizioni generali di vendita del Fornitore laddove in contrasto.

4. SELEZIONE, ORDINE E ACCETTAZIONE

- 4.1. Per scegliere un Fornitore, LU-VE confronta diversi potenziali fornitori. La selezione ha lo scopo di garantire il miglior compromesso possibile tra qualità, affidabilità e costi. È un processo strettamente riservato e non costituisce, né deve essere interpretata come una promessa o obbligo per LU-VE di condurre trattative o acquistare qualsivoglia Prodotto.
- 4.2. All'esito della selezione LU-VE potrà, a sua discrezione, nominare una parte consultata quale Fornitore. Il Contratto Fornitore specifica le condizioni, concordate con il Fornitore, per l'acquisto dei Prodotti, fermo restando che LU-VE, nel corso della durata del Contratto Fornitore, avrà facoltà di acquistare i medesimi beni anche da altri fornitori. Il Contratto Fornitore è vincolante per il Fornitore dal momento del ricevimento salvo che non venga rifiutato entro tre (3) giorni lavorativi.
- 4.3. Il Contratto Fornitore non obbliga LU-VE all'acquisto dei Prodotti, restando tuttavia inteso che le condizioni specificate nel Contratto Fornitore si applicheranno ad ogni eventuale Piano di Consegna o Ordine emesso.
- 4.4. LU-VE è vincolata ad acquistare dal Fornitore solo i Prodotti che verranno indicati nell'Ordine pianificato nel Piano di Consegna.
- 4.5. Il Piano di Consegna e l'Ordine sono vincolanti per il Fornitore dal momento ricevimento degli stessi, purché siano conformi ai termini e condizioni evidenziati nel Contratto Fornitore.
- 4.6. Qualora il Piano di Consegna o l'Ordine richiedano l'accettazione da parte del Fornitore per poter essere vincolanti, essi sono da considerarsi accettati al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
 - a) ricevimento da parte di LU-VE di una copia del Piano di Consegna o Ordine firmato da un rappresentante autorizzato del Fornitore;
 - b) esecuzione da parte del Fornitore di una qualsiasi opera o servizio connesso alla fornitura di Prodotti prevista da tale Piano di Consegna o Ordine;
 - c) decorrenza del termine di tre (3) giorni lavorativi dall'inoltro di tale Piano di Consegna o Ordine da parte di LU-VE, senza che il Fornitore lo abbia espressamente rifiutato. Il Fornitore non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare l'esecuzione della prestazione dovuta.
- 4.7. Il Fornitore si impegna ad avere e mantenere attrezzature e piano di produzione adeguati per poter garantire a LU-VE la capacità di produzione riservata concordata e in ogni caso per soddisfare le richieste di LU-VE in merito ai Prodotti di cui al Piano di Consegna.
- 4.8. Un Piano di Consegna e/o Ordine può essere inoltrato, e accettato, in forma elettronica secondo la procedura e tramite gli strumenti informatici che LU-VE potrà di volta in volta indicare per tali scopi e le Parti rinunciano a qualsiasi eccezione in merito alla validità ed applicabilità di qualsivoglia Piano di Consegna o Ordine basato sull'inoltro elettronico o all'accettazione di tale Piano di Consegna o Ordine.

5. MODIFICHE DELL'ORDINE

- 5.1. LU-VE è autorizzata a richiedere modifiche delle condizioni, dei termini, delle modalità e dei processi di produzione e fornitura dei Prodotti, così come definiti dal Contratto Fornitore, dal Piano di Consegna e dall'Ordine, ivi inclusi, tra l'altro, Specifiche, disegni, progetti, costruzioni, nonché modifiche relative a data e luogo di consegna, imballaggio, qualità, quantità e mezzi di trasporto.
- 5.2. Qualora una modifica richiesta ai sensi dell'articolo 5.1 di cui sopra comporti un incremento o riduzione dei costi o un potenziale ritardo di consegna, il Fornitore dovrà informarne entro cinque (5) giorni

lavorativi LU-VE e le Parti concorderanno per iscritto i termini e le condizioni in base ai quali eseguire ogni modifica richiesta.

6. ATTIVITA' DI SUBFORNITURA

- 6.1. Qualora il Fornitore fornisca a LU-VE Attività di Subfornitura, troveranno applicazione le ulteriori disposizioni del presente articolo.
- 6.2. LU-VE consegnerà materie prime e/o semilavorati a sue spese presso il Fornitore affinché questi effettui le richieste Attività di Subfornitura conformemente a quanto previsto dai relativi Ordine e Contratto Fornitore.
- 6.3. Al ricevimento dei Materiali e prima di eseguire le Attività di Subfornitura, il Fornitore avrà l'obbligo di controllare i Materiali; il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi non conformità e/o scarto di Prodotti che possano derivare dalle Attività di Subfornitura, salvo che il Fornitore non provi il contrario.
- 6.4. Nell'eventualità di cui al 6.3, il Fornitore dovrà risarcire a LU-VE il valore dei Materiali, mentre nulla sarà dovuto per le Attività di Subfornitura che hanno prodotto la non conformità e/o lo scarto di Prodotti.
- 6.5. Salvo accordi diversi tra le Parti, i Prodotti derivanti dalle Attività di Subfornitura devono essere consegnati a LU-VE in modalità DDP ("*Delivery Duty Paid*" – "*Reso sdoganato*") ai sensi dello standard Incoterms 2010, restando inteso che il Fornitore dovrà restituire a LU-VE anche i Prodotti non conformi e/o di scarto adeguatamente identificati come tali.
- 6.6. Previa comunicazione scritta, LU-VE eseguirà un inventario dei Materiali e dei Prodotti immagazzinati presso il Fornitore. Il Fornitore dovrà risarcire e tenere LU-VE indenne da qualsiasi responsabilità in cui si possa incorrere nei confronti del Fornitore e/o dipendenti del Fornitore ai sensi delle norme specifiche del diritto vigente e dovrà fornire a LU-VE la relativa documentazione e i certificati necessari.
- 6.7. Tutte le altre disposizioni di cui alle presenti CGA, inclusi gli Allegati, disciplinano l'esecuzione delle Attività di Subfornitura, ove applicabili e purché non in contrasto con l'articolo 6.

7. CONSEGNA

- 7.1. I Prodotti dovranno essere adeguatamente e accuratamente imballati per conservare la completa integrità e funzionalità della merce.
- 7.2. Ove non diversamente comunicato da LU-VE e fatto salvo quanto diversamente previsto dalle presenti CGA, i Prodotti devono essere consegnati DDP ("*Delivered Duty Paid*" – "*Reso sdoganato*") ai sensi dello standard Incoterms 2010 nel luogo precisato nell'Ordine.
- 7.3. LU-VE è autorizzata a restituire le forniture consegnate prima della data indicata sul Piano di Consegna o nell'Ordine a cura e spese del Fornitore e dovrà essere prontamente rimborsata di tutti i costi di deposito.
- 7.4. Il Fornitore deve prontamente informare LU-VE nel caso in cui si verificano circostanze che possano provocare un ritardo. In caso di ritardata consegna, LU-VE avrà la facoltà di:
 - a) richiedere la consegna, in tutto o in parte, dei Prodotti ed applicare una penale pari allo 0,05% del prezzo dei Prodotti non consegnati per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 5% dell'importo dell'Ordine;
 - b) procurarsi i Prodotti occorrenti presso terzi addebitandone i costi al Fornitore, previa comunicazione a quest'ultimo;
 - c) annullare l'Ordine o il relativo periodo del Piano di Consegna con effetto immediato tramite comunicazione al Fornitore, nel caso in cui il ritardo renda impossibile la continuazione del rapporto con il Fornitore.
- 7.5. Qualora, alla consegna, si rilevi che la quantità di Prodotti consegnati non corrisponde a quella indicata nel Piano di Consegna o nell'Ordine, LU-VE avrà il diritto di:

- a) accettare i Prodotti in eccesso, riservandosi il diritto di modificare di conseguenza la quantità delle successive forniture;
 - b) rifiutare i Prodotti in eccesso e restituirli a cura e spese del Fornitore;
 - c) richiedere l'immediata consegna dei Prodotti mancanti a spese del Fornitore.
- 7.6. Il trasferimento della proprietà dei Prodotti a LU-VE avverrà alla consegna, in conformità con il termine Incoterms applicabile.
- 7.7. Qualora richiesto da LU-VE, il Fornitore dovrà costituire e mantenere una scorta di sicurezza di Prodotti a proprie spese. Tale scorta dovrà essere tale da garantire continuità di fornitura e far fronte a variazioni nelle quantità programmate fino alle quantità massime indicate nell'intero Piano di Consegna, ma in ogni caso non inferiore rispetto alla quantità di Prodotti indicata nel periodo previsionale del Piano di Consegna. LU-VE si riserva il diritto di richiedere un incremento della scorta di sicurezza. Una volta utilizzata, la scorta di sicurezza dovrà immediatamente essere reintegrata dal Fornitore.

8. QUALITÀ E SICUREZZA

- 8.1 LU-VE e il Fornitore prendono atto e concordano che la qualità dei Prodotti nonché la conformità dei medesimi alle Specifiche rappresentano un requisito essenziale per la fornitura di beni e/o servizi a LU-VE. Inoltre, le Parti si impegnano a rivedere periodicamente i livelli di qualità dei Prodotti al fine di un sempre costante miglioramento della qualità dei Prodotti.
- 8.2 Il Fornitore garantisce la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche e funzionali ed ai requisiti tecnici e/o commerciali (disegni, specifiche tecniche, capitolati tecnici, specifiche di confezionamento ecc.) contenuti nell'Ordine, comunicate, di volta in volta, da LU-VE per iscritto o diversamente concordate tra le Parti per iscritto (le "Specifiche").
- 8.3 Il Fornitore è interamente responsabile della qualità, della conformità alle Specifiche e di tutti gli aspetti di affidabilità dei Prodotti e garantisce che il singolo Prodotto non necessita di alcun tipo di verifica (funzionale od altro) prima del suo impiego. Inoltre, il Fornitore è interamente responsabile di tutte le attività di controllo qualità, ispezione, selezione, verifica, ecc. Il Fornitore è tenuto ad effettuare controlli alle apparecchiature opportunamente tarate sulla base delle Specifiche. Inoltre, il Fornitore deve garantire l'identificazione dei Prodotti lungo tutto il processo produttivo.
- 8.4 Il Fornitore deve fare in modo che la documentazione relativa alle Specifiche sia disponibile al momento e nel luogo in cui si effettuano le rispettive attività di produzione e/o di controllo. Inoltre, il Fornitore ha l'obbligo di provvedere alla corretta conservazione di qualsiasi documentazione relativa alle Specifiche.
- 8.5 Il Fornitore deve comunicare per iscritto a e concordare con LU-VE tutti gli eventuali cambiamenti al progetto, ai materiali, alle Specifiche ed ai processi produttivi che possono potenzialmente influenzare la qualità, l'affidabilità e/o le prestazioni dei Prodotti.
- 8.6 Il Fornitore, prima di iniziare la produzione e la fornitura dei Prodotti, dovrà inviare a LU-VE uno o più campioni del Prodotto rispetto ai quali ha ricevuto l'approvazione del proprio reparto qualità, mediante apposita Dichiarazione di Conformità, attestante la conformità alle Specifiche e la qualità richieste da LU-VE. LU-VE, tramite il proprio Ufficio Qualità, dovrà approvare la conformità e la qualità della campionatura ricevuta mediante apposito benestare scritto.
- 8.7 LU-VE ha il diritto di richiedere per iscritto al Fornitore che alla spedizione dei singoli Prodotti venga allegata la rispettiva Dichiarazione di Conformità, come previsto dalle vigenti norme europee, corredata dalle analisi e/o test e/o ispezioni relative ai Prodotti oggetto della spedizione medesima. Inoltre, LU-VE ha la facoltà di richiedere che, per singolo lotto, il Fornitore invii un componente del lotto stesso corredato dal relativo disegno tecnico e dalle quote rilevate nonché, ove applicabile, da una copia del certificato conformità trattamento.

- 8.8 Il Fornitore dovrà archiviare e conservare in modo adeguato le registrazioni di qualità attestanti tutti i controlli effettuati sui Prodotti per un minimo di due anni dopo la consegna. I documenti relativi alla raccolta di tali dati devono essere conservati in modo tale da consentirne una consultazione rapida ed agevole ed un sicuro e facile collegamento coi lotti dei Prodotti cui si riferiscono. LU-VE ha la facoltà richiedere al Fonditore, in ogni momento, di esibire la documentazione ed i risultati dei controlli effettuati.
- 8.9 LU-VE ha il diritto di controllare la corretta esecuzione dell'Ordine, sia nel corso della lavorazione, sia successivamente nell'eventuale collaudo dei Prodotti. A tal fine, il Fornitore assicurerà a LU-VE e/o ai suoi incaricati autorizzati il libero accesso alle proprie sedi e ai propri stabilimenti, nonché a quelli di eventuali terzi in qualsiasi momento con congruo preavviso scritto. Inoltre, il Fornitore si impegna a dare visibilità, nei limiti del segreto industriale, della propria organizzazione, dei processi, delle procedure e dei dati/risultati dei test effettuati in caso di esplicita richiesta scritta da parte di LU-VE.
- 8.10 Fermo restando tutto quanto previsto dal presente articolo 8, LU-VE ha diritto di eseguire controlli in accettazione per ogni spedizione. Eventuali controlli in accettazione richiesti da LU-VE saranno effettuati in conformità alle procedure interne della stessa che specificano i criteri, i metodi di prova, la severità dei controlli, ecc. L'esecuzione dei controlli in accettazione da parte di LU-VE non solleva il Fornitore dall'obbligo di fornire i Prodotti conformi alle rispettive Specifiche ed ai relativi standard di qualità. Qualora il lotto non risulti conforme al controllo di accettazione, LU-VE ne dà comunicazione al Fornitore che si impegna ad eliminare la non conformità già dalla fornitura successiva. Il Fornitore si impegna inoltre a ritirare, a sue spese, i Prodotti contestati ed a reintegrare il rispettivo lotto entro la data concordata con LU-VE. Ogni lotto difettoso nel senso sopra descritto sarà reso con bolla di reso non conforme o reso in garanzia per un importo pari al valore del materiale contestato.
- 8.11 In caso di non conformità dei Prodotti, il Fornitore avrà l'obbligo di (i) descrivere il problema riscontrato; (ii) definire eventuali azioni di contenimento (iii) determinare la causa primaria del problema (iv) implementare le adeguate azioni correttive, tracciando metodi e tempistiche, mantenendo sempre informato Ufficio Qualità di LU-VE.
- 8.12 Nel caso in cui la produzione e/o commercializzazione e/o vendita dei Prodotti venga bloccata e/o vengano individuati Prodotti non conformi verrà data tempestiva comunicazione al Fornitore. Il Fornitore deve obbligatoriamente rispondere entro 24 ore e porre in essere ogni azione possibile per evitare perdite nella produzione di LU-VE. LU-VE può comunque concordare con il Fornitore il rimborso documentato per le eventuali perdite subite.
- 8.13 Nel caso in cui i Prodotti risultino difettosi o non conformi alle Specifiche e il Fornitore non assicuri o non ponga in essere le opportune attività in tempi ragionevoli, LU-VE potrà direttamente ispezionare, selezionare o rilavorare i suddetti Prodotti e avrà la facoltà di addebitare al Fornitore tutti i relativi costi sostenuti.
- 8.14 LU-VE ha la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a disposizione del personale adeguato all'effettuazione di eventuali ispezioni, selezioni e rilavorazioni dei Prodotti non conformi e/o difettosi, entro i tempi concordati secondo le esigenze della propria attività produttiva, inclusi i Prodotti già a magazzino che necessariamente debbano essere bloccati per essere sottoposti alle suddette azioni. Inoltre, LU-VE può rendere disponibili risorse interne (strumenti, attrezzature, personale, area, ecc.) al Fornitore per le ispezioni, selezioni e rilavorazioni dei Prodotti non conformi, fermo restando che LU-VE e il Fornitore dovranno concordare in merito alla ripartizione dei costi e delle spese di dette attività.
- 8.15 LU-VE ha la facoltà di richiedere al Fornitore un rimborso forfettario per gli interventi di riparazione effettuati sui prodotti venduti ai propri clienti, durante il relativo periodo di garanzia, a causa di Prodotti la cui difettosità è provatamente imputabile al Fornitore; nel caso di difettosità epidemica, LU-VE renderà al Fornitore, su richiesta di quest'ultimo, campioni dei Prodotti difettosi, ed il Fornitore

si impegnerà ad attuare nel più breve tempo possibile tutte le azioni straordinarie necessarie ad eliminare la causa di difettosità dai Prodotti.

- 8.16 LU-VE fornirà evidenze e statistiche relative ai Prodotti difettosi e/o non conformi alle Specifiche o ai relativi standard di qualità riscontrati in fase di accettazione, durante il processo produttivo e nel post-vendita dal proprio Servizio Assistenza Tecnica e renderà disponibili tali Prodotti al Fornitore per analisi, ove richiesto da e a spese del Fornitore.
- 8.17 Il Fornitore non potrà spedire un lotto di Prodotti non conformi a LU-VE, salvo che ciò sia stato preventivamente concordato per iscritto con l'Ufficio Qualità di LU-VE.
- 8.18 Le Parti riconoscono che, anche se i Prodotti sono coerenti con le Specifiche, potrebbe accadere che determinate partite di merci non siano idonee per l'utilizzo ottimale da parte di LU-VE.
- 8.19 Nel caso in cui le merci non possano essere oggetto di un utilizzo ottimale, su richiesta di LU-VE, le Parti collaboreranno per comprendere il problema e trovare una soluzione. Qualora le Parti non trovino alcuna soluzione entro 30 giorni dalla richiesta, LU-VE avrà la facoltà di rinegoziare con il Fornitore la quantità totale di merci da acquistare.
- 8.20 Il Fornitore garantisce espressamente a LU-VE la corrispondenza dei materiali forniti alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), alla Direttiva n. 2011/65/CE (RoHS), al D.Lgs. 81/08 e al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- 8.21 Il Fornitore garantisce che i Prodotti forniti sono privi delle sostanze contenute negli elenchi emanati dalla European Chemicals Agency (ECHA) nella versione aggiornata alla data dell'Ordine o del Contratto se esistente. Qualora i Prodotti contengano una o più di tali sostanze, il Fornitore è tenuto a comunicarlo tempestivamente a LU-VE.
- 8.22 Il Fornitore deve comunicare ufficialmente per iscritto con almeno due mesi di anticipo ogni cambiamento di insediamento produttivo e ricevere approvazione di LU-VE prima di effettuare la prima spedizione dal nuovo insediamento. È obbligatorio che i prodotti ottenuti da un nuovo insediamento produttivo subiscano la stessa procedura di approvazione di cui al precedente paragrafo 8.6.

9. PREZZO, FATTURA, PAGAMENTO

- 9.1 I prezzi indicati nell'Ordine o nel Listino Prezzi si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale conclusione dell'Ordine. Essi si intendono comprensivi delle spese di spedizione, trasporto ed imballaggio e di ogni altro onere, costo o spesa.
- 9.2 Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a LU-VE il numero del proprio conto corrente, nonché le coordinate bancarie dell'Istituto presso il quale lo stesso è intrattenuto, come pure a comunicare tempestivamente ogni variazione ad esso relativa.
- 9.3 Le fatture inviate dal Fornitore dovranno riportare: numero d'Ordine, codice materiale LU-VE, numero del documento di trasporto, quantità consegnata, prezzo unitario, prezzo totale e IVA se applicabile.
- 9.4 In nessun caso il Fornitore potrà dolersi del ritardo nei pagamenti qualora questo sia imputabile alla mancata, erronea o tardiva comunicazione delle proprie coordinate bancarie o alla mancanza o scorrettezza delle informazioni richieste sulle fatture.
- 9.5 I pagamenti saranno effettuati secondo i termini e le modalità concordate tra le Parti nel Contratto Fornitore o nel singolo Ordine o secondo quanto diversamente pattuito per iscritto tra le medesime.

10. CONTROLLO DOGANALE, DI ORIGINE E DI ESPORTAZIONE

- 10.1 Il Fornitore deve dare comunicazione a LU-VE per iscritto dei materiali o componenti utilizzati nella produzione di qualsiasi Prodotto che il Fornitore acquisti in un Paese diverso da quello in cui tale Prodotto viene consegnato a LU-VE e di qualsiasi dazio incluso nel prezzo di detto Prodotto. Il Fornitore

deve fornire a LU-VE tutti i documenti e informazioni necessari a stabilire e identificare il Paese d'origine, attenersi ai requisiti sulle disposizioni di origine del Paese di destinazione e a qualsiasi programma commerciale speciale.

- 10.2 I diritti a qualsiasi rimborso, dazio, incentivo all'esportazione o beneficio inerente, nella misura in cui ciò sia permesso, devono essere automaticamente trasferiti a LU-VE ed essere di sua proprietà. Il Fornitore deve fornire l'assistenza necessaria ad ottenere i rimborsi o la restituzione di dazi, tasse o spese pagate e a ricevere gli incentivi all'esportazione.
- 10.3 Il Fornitore deve assistere LU-VE nel determinare l'ammissibilità, lo svincolo tempestivo, lo sdoganamento ed il rilascio della bolletta doganale di importazione, i requisiti di licenza e il dazio minimo dovuto da pagare all'importazione dei Prodotti nel Paese di destinazione, ammesso che rientri nella sfera di responsabilità di LU-VE. Qualora sia richiesta una licenza per l'importazione/esportazione dei Prodotti, il Fornitore deve assistere LU-VE nell'ottenere detta licenza.

11. GARANZIA

- 11.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti forniti:
- a) sono conformi a tutte le leggi e regolamenti vigenti nei relativi mercati di vendita;
 - b) sono privi di vizi o difetti e rispettano Specifiche, disegni, descrizioni, progetti o campioni forniti o specificati da LU-VE;
 - c) sono idonei e adeguati all'uso.
- 11.2 Il Fornitore garantisce i Prodotti per la durata di 24 mesi decorrenti dall'avvenuta consegna.
- 11.3 In qualsiasi momento durante il periodo di garanzia, qualora vi siano Prodotti non conformi ai sensi dell'articolo 11.1 di cui sopra, LU-VE avrà il diritto (a spese del Fornitore) di:
- a) eseguire, anche incaricando terzi, qualsiasi controllo di qualità, selezione, test sui Prodotti a spese del Fornitore.
 - b) rifiutare i Prodotti Difettosi, per tali intendendosi anche i Prodotti che presentino difetti latenti, qualora scoperti entro un anno dalla consegna, o, qualora le parti abbiano concordato un margine di tolleranza e il margine di tolleranza venga superato, rifiutare l'intero lotto di cui facciano parte i Prodotti Difettosi;
 - c) richiedere la sostituzione immediata dei Prodotti Difettosi o, qualora le parti abbiano concordato un margine di tolleranza e il margine di tolleranza venga superato, la sostituzione dell'intero lotto di cui facciano parte i Prodotti Difettosi;
 - d) recuperare i Prodotti Difettosi mediante lavoro supplementare qualora il Fornitore non sia in grado di eseguire la sostituzione immediata;
- 11.4 Il Fornitore è tenuto a coprire eventuali danni subiti da LU-VE a causa di difetti dei Prodotti, non conformità alle specifiche tecniche, violazioni delle disposizioni amministrative relative alla sicurezza da parte del Fornitore o per qualsiasi altra ragione imputabile al Fornitore. La Garanzia comprende anche i danni a persone e proprietà causati dai prodotti fabbricati da LU-VE utilizzando i Prodotti, nel caso in cui tali danni siano dovuti a vizi della merce o alla non conformità ai termini del Contratto Fornitore.
- 11.5 Il Fornitore si impegna a fornire a LU-VE i ricambi compatibili con i Prodotti forniti per 10 (dieci) anni dalla data di consegna. Qualora il Fornitore non sia in grado di garantirne la fornitura, egli si impegnerà a predisporre in favore di LU-VE tutte le misure necessarie per assicurare la messa in funzione dei Prodotti che necessitano di ricambio.

12. INDENNIZZO E ASSICURAZIONI

- 12.1 Il Fornitore si impegna ad indennizzare e risarcire LU-VE su richiesta per:

- a) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto Fornitore da parte del Fornitore;
 - b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da Prodotti Difettosi o altrimenti derivante da qualsiasi atto, omissione o attività negligente del Fornitore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, consegna successiva, installazione e rimozione dei Prodotti Difettosi.
- 12.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all'articolo 12.1, il Fornitore deve collaborare con LU-VE nell'adozione di ogni azione che si possa ragionevolmente intraprendere in relazione ad ogni richiamo o campagna che LU-VE possa eseguire.
- 12.3 Il Fornitore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE e fintantoché continui a fornire Prodotti e servizi a Società del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
- a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno ad Euro 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
 - b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno Euro 2.500.000 con il limite di almeno Euro 1.000.000 per singola persona infortunata;
 - c) Polizza di Responsabilità Civile Prodotti (RCP) con un massimale di almeno Euro 2.500.000 per sinistro/anno.
- 12.4 Nei casi in cui la fornitura di Prodotti riguardi prodotti destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
- i. Garanzia "Danni al prodotto finito di terzi" (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno Euro 500.000,00;
 - ii. Garanzia "Ritiro prodotti/Rimpiazzo" diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno Euro 250.000,00;
 - iii. Garanzia "Danni patrimoniali puri" con il limite assicurato di almeno Euro 250.000,00;
- 12.5 LU-VE si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore eventuali ulteriori coperture assicurative in aggiunta a quanto previsto nel presente articolo.

13. PROPRIETA' INTELLETTUALE

- 13.1 In nessun caso il Fornitore potrà fare uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale di LU-VE se non al fine esclusivo di dare esecuzione agli Ordini, salvo ove espressamente concesso da LU-VE per iscritto e nei limiti di tale concessione.
- 13.2 Il Fornitore assume di fronte a LU-VE la piena garanzia che i Prodotti forniti non sono stati e non saranno prodotti in violazione di diritti di privativa di qualunque tipo ed a chiunque appartenenti. Il Fornitore si impegna altresì a manlevare e a tenere indenne LU-VE da qualsiasi onere o controversia relativi allo sfruttamento di qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale, quali, ad esempio, ma non limitatamente, brevetti, disegni o modelli, marchi, know-how, diritti di autore, derivanti a LU-VE dall'uso dei Prodotti. Qualora LU-VE dovesse ricevere contestazioni in sede giudiziaria relativamente alla violazione di diritti di privativa sull'oggetto dell'Ordine, sarà obbligo del Fornitore intervenire nel giudizio, sollevando LU-VE da ogni ulteriore conseguenza, anche patrimoniale.
- 13.3 Eventuali nuove scoperte o invenzioni occorse durante l'esecuzione dell'Ordine dovranno considerarsi alla stregua dei Diritti di Proprietà Intellettuale di LU-VE.
- 13.4 Il Fornitore garantisce inoltre a LU-VE la libertà e la licenza dell'uso e del commercio dei Prodotti forniti, tanto in Italia che all'estero.

14. ATTREZZATURA E MATERIALI SPECIFICI

- 14.1 Qualora LU-VE fornisca o acquisti e renda successivamente disponibile ad un Fornitore dell'Attrezzatura che non sia sulla base di un accordo contrattuale specifico, troveranno applicazione le seguenti disposizioni.
- 14.2 Qualsiasi Attrezzatura fornita al Fornitore rimarrà di esclusiva proprietà di LU-VE. Il Fornitore sarà responsabile in caso di perdita, distruzione o danno. Il Fornitore dovrà:
- registrare e contrassegnare l'Attrezzatura come appartenente a LU-VE;
 - fornire un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di incendio, furto, vandalismo, calamità naturale, modifica non autorizzata e altri rischi o perdita o danno assicurabili;
 - conservare l'Attrezzatura con la massima cura e eseguire la manutenzione ordinaria;
 - avvisare LU-VE immediatamente per qualsiasi necessità di manutenzione straordinaria o sostituzione, restando inteso che l'esecuzione di tali riparazioni o sostituzione verrà autorizzata da LU-VE e realizzata a sue spese;
 - non trasferire l'Attrezzatura al di fuori degli impianti produttivi del Fornitore, né utilizzare l'Attrezzatura per ragioni diverse dall'esecuzione del Contratto Fornitore.
- 14.3 Qualora al Fornitore venga richiesto di produrre, sviluppare o acquistare l'Attrezzatura per poter fornire i Prodotti, il costo di tale Attrezzatura, nonché qualsiasi contributo di LU-VE, dovrà essere concordato fra le parti e specificato nel relativo Contratto Fornitore.

15. RECESSO E RISOLUZIONE

- 15.1 Salvo diversi accordi tra le Parti, LU-VE avrà diritto di recedere unilateralmente dal Contratto Fornitore, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, previa comunicazione scritta al Fornitore con preavviso di 90 (novanta) giorni, senza che sia dovuto al Fornitore o a terzi alcun indennizzo, rimborso o importo a qualsivoglia titolo al di fuori dei corrispettivi maturati alla data di recesso.
- 15.2 Fatte salve le altre disposizioni di cui alle presenti CGA e di tutti i rimedi previsti dalla legge applicabile, LU-VE avrà il diritto di risolvere il Contratto Fornitore con effetto immediato, previo invio di apposita comunicazione scritta al Fornitore, qualora il Fornitore sia risultato inadempiente.
- 15.3 La risoluzione ai sensi del presente articolo non pregiudica la responsabilità di una parte in relazione a qualsiasi obbligo che sia già maturato alla data di risoluzione.
- 15.4 LU-VE avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni da parte del Fornitore.

16. FORZA MAGGIORE

- 16.1 Le Parti stabiliscono che il Fornitore si obblighi a informare tempestivamente LU-VE per iscritto dell'insorgenza e della cessazione di circostanze di forza maggiore che non consentono l'adempimento, per impossibilità sopravvenuta, di obbligazioni dedotte nel contratto e si obbliga altresì a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
- 16.2 Il Fornitore non sarà considerato responsabile dell'inadempimento qualora abbia dato prova che: (i) la prestazione non può essere adempiuta con un ragionevole sforzo, (ii) l'evento di forza maggiore non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della sottoscrizione del Contratto Fornitore se esistente o dell'Ordine e (iii) gli effetti dell'inadempimento non possono essere ragionevolmente impediti o superati.
- 16.3 Le Parti convengono espressamente che non sono da considerarsi come cause di forza maggiore, per l'esenzione della responsabilità del Fornitore, i ritardi o gli inadempimenti dei suoi fornitori ovvero scioperi o fermi dell'attività produttiva limitati all'impresa del Fornitore e/o dei suoi fornitori e/o subappaltatori.

16.4 In ogni caso, le Parti si impegnano a collaborare per raggiungere un accordo sulla modifica della documentazione contrattuale per far fronte alle eventuali conseguenze di un evento di forza maggiore. Nel caso in cui le cause di forza maggiore si protragano per più di 30 (trenta) giorni, le Parti avranno la facoltà di considerare risolto di diritto l'Ordine e il Contratto Fornitore, se esistente, secondo le modalità di cui all'art. 15.

17. RISERVATEZZA

17.1 Il Fornitore non deve rivelare o altrimenti rendere accessibile a terzi alcuna informazione, di alcun tipo e in alcuna forma, che il Fornitore abbia acquisito o a cui abbia altrimenti accesso come risultato dell'esecuzione del Contratto Fornitore o in relazione allo stesso, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Informazioni Riservate nonché qualsivoglia informazione relativa ai Diritti di Proprietà Intellettuale.

17.2 L'obbligo del Fornitore resta in vigore per tutta la durata del Contratto Fornitore e, successivamente, sino al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- a) le relative informazioni, ivi incluse le Informazioni Tecniche, diventino pubblicamente disponibili o altrimenti di pubblico dominio senza che il Fornitore ne abbia colpa;
- b) siano decorsi 5 (cinque) anni dalla cessazione del Contratto Fornitore per qualsivoglia ragione intervenuta.

17.3 Qualsiasi comunicazione a terzi relativamente all'esistenza e contenuto delle presenti CGA attraverso ogni mezzo (stampa, radio, TV, altro media) dovrà essere preventivamente concordata dalle parti per iscritto.

18. COMPLIANCE

18.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01, nonché di avere visionato e di accettare integralmente il Codice Etico e il Modello ex D.Lgs. 231/01 adottati da LU-VE, disponibili, sui siti internet www.luve.it (nella sezione "Il Gruppo/Codice Etico") e www.sest.it (nella sezione "L'Azienda"), impegnandosi a recepirne gli eventuali aggiornamenti che dovessero essere pubblicati sul sito.

18.2 Nell'esecuzione delle proprie prestazioni, il Fornitore si impegna, pertanto, a tenere un comportamento conforme al Modello ex D.Lgs. 231/01 e al Codice Etico di LU-VE tale da non esporre LU-VE al rischio di applicazione delle sanzioni ivi previste, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i propri soci, dipendenti e collaboratori che partecipino all'esecuzione del Contratto Fornitore. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare immediatamente a LU-VE il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l'inosservanza delle norme del predetto D.Lgs. 231/01.

18.3 L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi indicati nel Codice Etico di LU-VE, costituirà grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge e legittimerà LU-VE a risolvere il Contratto Fornitore e ogni rapporto con l'Appaltatore con effetto immediato, fermo restando la facoltà di LU-VE di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

19. AMBIENTE E RESPONSABILITÀ SOCIALE

19.1 Il Fornitore deve utilizzare tutte le risorse e strutture necessarie alla produzione dei Prodotti (inclusi materiali, energia e acqua) in modo efficiente e tale da ridurre al minimo l'impatto ambientale di tale produzione (in particolare per quanto attiene a rifiuti, acque reflue, inquinamento dell'aria e rumore). Il Fornitore deve implementare e mantenere un sistema di gestione ambientale certificato in conformità con i requisiti di cui allo standard ISO 14001.

- 19.2 Il Fornitore è responsabile della registrazione e, ove necessario, dell'ottenimento dell'autorizzazione, nonché di provvedere alla dovuta comunicazione sulla presenza di sostanze chimiche nei Prodotti in conformità con i requisiti di legge applicabili al mercato di riferimento dei prodotti LU-VE in cui verranno incorporati i Prodotti.
- 19.3 Il Fornitore prende inoltre atto che LU-VE promuove attivamente un luogo di lavoro eco-compatibile, socialmente consapevole e sostenibile e che LU-VE richiede al Fornitore di attenersi ai medesimi standard e principi e di agire di conseguenza. In particolare, il Fornitore dovrà sempre ispirare la propria condotta alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, alla Dichiarazione Tripartita dell'OIL sui Principi Concernenti le Imprese Multinazionali e la Politica Sociale, dalle Direttive dell'OCSE per le Imprese Multinazionali. Il Fornitore dichiara inoltre di conformarsi alla normativa applicabile in materia di lavoro minorile.

20. DICHIARAZIONE E POLITICA CONFLICT MINERAL

- 20.1 LU-VE sostiene la lotta contro la violenza, le violazioni dei diritti umani e il degrado ambientale per l'estrazione e la commercializzazione di alcuni minerali della zona geografica che comprende la Repubblica democratica del Congo (RDC) e i paesi limitrofi (denominata "**Regione Conflict Mineral**").
- 20.2 LU-VE si impegna, pertanto, a non rifornirsi di minerali né di materiale contenente minerali di cui al Reg. UE 2017/821 deliberatamente provenienti dalla Regione Conflict Mineral. LU-VE si impegna, altresì, ad intraprendere con i propri fornitori un processo di approvvigionamento volto all'eliminazione da tutta la catena produttiva dell'utilizzo di tali minerali.
- 20.3 Il Fornitore dichiara altresì di conoscere la legislazione in materia di Conflict Mineral e di astenersi dall'utilizzo di minerali provenienti dalla Regione dei Conflict Mineral. LU-VE potrà richiedere al Fornitore di predisporre un'autodichiarazione di non utilizzo dei minerali di cui sopra e non potrà essere chiamata a rispondere della veridicità delle dichiarazioni del Fornitore in materia.

21. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

- 21.1 Le presenti condizioni, nonché quelle particolari dell'Ordine, sono regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto privato internazionale e di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.
- 21.2 Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione delle presenti condizioni e degli Ordini, ivi comprese quelle relative alla loro validità, all'esistenza e all'ammontare di crediti verso LU-VE, sarà competente in via esclusiva il Foro di Varese, con esclusione di ogni altra competenza o giurisdizione alternativa o concorrente. Tale competenza o giurisdizione non potrà essere derogata nemmeno in caso di connessione o continenza di cause.

22. INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

- 22.1 Il Fornitore prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "**GDPR**" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati da LU-VE per la conclusione e l'esecuzione del Contratto Fornitore e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. A tal riguardo, LU-VE potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti (i) il Fornitore, ove si tratti di impresa individuale o libero professionista, e/o comunque (ii) i rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori del Fornitore.
- 22.2 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del Contratto Fornitore sono raccolti e trattati da LU-VE, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi,

amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento. Il Fornitore prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del Contratto Fornitore, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“**Interessato**”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

- 22.3 E’ onere del Fornitore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati a LU-VE ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto Fornitore e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di LU-VE per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Ultimo aggiornamento: gennaio 2020

Per Accettazione (Timbro e firma)

Fornitore (Legale Rappresentante)

Per espressa approvazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 21, 22:

Fornitore (Legale Rappresentante)